



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO

Sezione Lavoro

La dott.ssa Eleonora Maria Vella Porcelli in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al N. /2017 R.G. promossa da:

, con il patrocinio dell'avv. CARAPELLE ROBERTO, elettivamente domiciliato in VIA DOGANA, 3 MILANO

contro

, con il patrocinio dell'avv. TOSI PAOLO, dell'avv. UBERTI ANDREA e dell'avv. BATTAGLIA LEONARDO, elettivamente domiciliato in VIA PALEOCAPA 8 MILANO

Oggetto: apprendistato e anzianita'

Svolgimento del processo

Con ricorso al Tribunale di Milano, sezione lavoro, inviato in via telematica in data 26-7-17,) ha convenuto in giudizio la i.-) s.p.a. per sentir dichiarare, previo accertamento della nullita' delle disposizioni contrattuali di cui all'art. 18 comma 7 del c.c.n.l. 16-4-03 e all'art. 7 dell'accordo AFENS/OOSS del 1-3-06, il proprio diritto all'integrale riconoscimento dell'anzianita' di servizio ai fini del computo degli aumenti retributivi di anzianita', con conseguente condanna della convenuta al riconoscimento del diritto alla maturazione del primo aumento retributivo di anzianita' dalla mensilita' di novembre 2008 e i successivi aumenti retributivi sino ad un massimo di sette ogni biennio successivo da tale data, nonche' alla corresponsione delle differenze retributive maturate dal giugno 2012 al giugno 2017, pari ad € 1.556,00, oltre interessi legali e rivalutazione e oltre alla loro incidenza sul t.f.r. ed oltre alle differenze maturate e maturande da luglio 2017.



Premesso di essere stato assunto dalla convenuta in data 31-10-06 con contratto di apprendistato della durata di 46 mesi, con inquadramento di operatore specializzato livello F2 ex c.c.n.l. delle attività ferroviarie, il ricorrente ha esposto che dal 1-9-10 il contratto di lavoro era stato trasformato in contratto a tempo indeterminato, ma senza che il periodo di apprendistato venisse completamente calcolato nell'anzianità di servizio.

Il ricorrente ha sostenuto il proprio diritto al riconoscimento dell'intera anzianità di servizio maturata durante il periodo di apprendistato al fine della progressione di carriera fondata sulla sola anzianità di servizio, affermando la nullità delle disposizioni contrattuali per violazione dell'art. 19 della l. n. 25/55.

Costituendosi ritualmente in giudizio, la convenuta ha contestato la fondatezza delle pretese avversarie, di cui ha chiesto il rigetto.

Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, il Giudice ha invitato i procuratori delle parti alla discussione orale e ha pronunciato sentenza, dando lettura del dispositivo in udienza.

Motivi della decisione.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Il ricorrente è stato assunto in data 31-10-06 con contratto di apprendistato della durata di 46 mesi, con inquadramento di operatore specializzato livello F2 ex c.c.n.l. delle attività ferroviarie e dal 1-9-10 il contratto di lavoro è stato trasformato in contratto a tempo indeterminato.

Il primo aumento biennale di anzianità gli è stato corrisposto dal 1-5-10, in applicazione della contrattazione collettiva di settore.

Infatti l'art. 18, comma 11, del c.c.n.l. 16-4-03 prevedeva che, in caso di trasformazione del contratto di apprendistato in contratto a tempo indeterminato, il periodo di apprendistato venisse computato nell'anzianità di servizio "ai fini di tutti gli istituti disciplinati dal presente CCNL, ad esclusione degli aumenti di anzianità".

L'art. 7 dell'accordo AGENS/OOSS del 1-3-06 ha poi escluso dall'anzianità utile ai fini della maturazione della retribuzione di anzianità solo i primi diciotto mesi di apprendistato.

In ricorso si sostiene la nullità di tali norme, ai sensi dell'art. 1418 c.c., per violazione dell'art. 19 della l. n. 25/55, che recita: "Qualora al termine del periodo di apprendistato non sia data disdetta a norma dell'art. 2118 del Codice Civile l'apprendista è mantenuto in servizio con la qualifica conseguita mediante le prove di idoneità ed il periodo di apprendistato è considerato utile ai fini dell'anzianità di servizio del lavoratore".



Da cio' viene fatto derivare il diritto al riconoscimento dell'anzianita' di servizio maturata durante l'intero periodo di apprendistato, con conseguente computo integrale della stessa anche ai fini degli scatti di anzianita'.

Il ricorso richiama altresì la sentenza SU n. 20074/2010 che ha trattato analoga fattispecie in materia di contratto di formazione e lavoro e ha ritenuto che la disciplina normativa – sostanzialmente identica a quella in materia di apprendistato- “opera anche quando l'anzianita' e' presa in considerazione da discipline contrattuali ai fini dell'attribuzione di emolumenti che hanno fondamento nella sola contrattazione collettiva come nel caso degli aumenti periodici di anzianita'”.

La societa' convenuta afferma l'inapplicabilita' della l. n. 25/55, in quanto il contratto di apprendistato stipulato tra le parti ricade nella successiva ed autonoma disciplina dell'apprendistato professionalizzante prevista dall'art .49 del D. Lgs. N. 276/03 e dalla contrattazione collettiva, a cui la legge demanda ampia materia: in particolare la l. n. 25/95 sarebbe superata o comunque incompatibile rispetto alle nuove ed autonome fattispecie tipizzate del D. Lgs. 276/03.

Inoltre, secondo la convenuta, l'art. 49 citato rinvia alla contrattazione collettiva qualificata la definizione di tutta la disciplina, con cio' confermando sia di collocarsi fuori dalla legge del 1955 sia di dare ampia delega alla contrattazione collettiva.

La tesi della convenuta non e' condivisibile.

In primo luogo l'art. 19 della l. n. 25/55 e' rimasto in vigore fino all'introduzione della nuova disciplina dell'art. D. Lgs. N. 167/11.

Ne' puo' ritenersi che l'apprendistato professionalizzante sia una fattispecie speciale, come tale sottratta alla disciplina generale della l. n. 25/55, in quanto la sua disciplina si esaurisce nell'art. 49 e ss del D. Lgs. 276/03.

Infatti si deve considerare che proprio il D.Lgs. 276/03 ha abrogato alcuni articoli della l.n. 25/55, ma ha lasciato immutato l'art. 19.

La societa' convenuta sostiene, inoltre, l'incompatibilita' della disciplina della l. n. 25/55 con la figura dell'apprendistato professionalizzante, ma senza spiegare le ragioni di tale incompatibilita'.

Infine, per quanto riguarda la delega alla contrattazione collettiva, non si puo' ritenere che essa sia totale: sicuramente la delega non e' limitata al momento formativo, ma neppure si estende fino al computo dell'anzianita'.



In particolare il comma 3 dell'art. 49 citato demanda alla contrattazione collettiva la determinazione della durata del contratto di apprendistato, tenuto conto del tipo di qualificazione da conseguire; il comma 5bis rimette alla contrattazione collettiva la disciplina dell'apprendistato professionalizzante; infine l'art. 53, comma 1bis demanda alla contrattazione collettiva la determinazione della retribuzione dell'apprendista.

La società convenuta sottolinea altresì che, dando attuazione alla delega dell'art. 49, le parti sociali hanno elaborato un accordo specifico (accordo 1-3-06) che disciplina in modo completo l'apprendistato professionalizzante; secondo la società convenuta le parti sociali, nel disciplinare espressamente il tema del computo dell'anzianità di servizio ai fini degli aumenti periodici, erano consapevoli di poterlo fare e hanno ritenuto inapplicabile l'art. 19 della l. n. 19/55.

Peraltro le ragioni che hanno condotto le parti sociali ad intervenire nella materia in esame sono del tutto irrilevanti e non possono certo incidere sulla legittimità o meno della disposizione contrattuale.

Si aggiunga che già nell'aprile 2003 – e quindi prima dell'entrata in vigore dell'art. 49 del D. Lgs. N. 276/03- le parti sociali, stipulando il c.c.n.l., avevano escluso ogni rilevanza dell'apprendistato ai fini degli aumenti periodici di anzianità: ciò dimostra che la decisione di limitare la rilevanza dell'apprendistato ai fini dell'anzianità non era legata alla consapevolezza di avere ricevuto sul punto ampia delega dal legislatore.

In via subordinata la società convenuta deduce che, anche ove si ritenesse applicabile la l. n. 25/55, le conclusioni raggiunte dalle Sezioni Unite con riferimento al contratto di formazione e lavoro non potrebbero essere trasferite all'apprendistato.

Sottolinea infatti che l'art. 19 della l. n. 19/55 e l'art. 3 del D.L. n. 726/1984 si riferiscono a due tipi di contratti strutturalmente opposti: il CFL è un contratto a termine, mentre l'apprendistato è un contratto a tempo indeterminato; il CFL ha la causa tipica del contratto di lavoro, con l'aggiunta dell'obbligazione accessoria formativa, mentre l'apprendistato ha causa mista e la causa tipica del contratto di lavoro si somma alla causa formativa che è parte integrante della fattispecie; il CFL vincola l'imprenditore a percentuali di stabilizzazione e prevede la trasformazione del contratto il rapporto ordinario in caso di vizio nella formazione.

La società convenuta sostiene pertanto che la scelta interpretativa delle SU in materia di fondamento trovi fondamento nella natura a termine del contratto e nella estrema precarietà dello stesso e rappresenti un suo contrappeso di equilibrio.

Anche tali considerazioni non possono essere condivise.



Il primo luogo la sentenza in esame ha affrontato il problema generale del rapporto tra previsione di legge e regolamentazione collettiva, senza collegare la decisione alle caratteristiche strutturali del contratto di formazione e lavoro (*"Ci si è chiesto in sostanza se la particolare garanzia posta, per il lavoratore, dall'art. 3, commi 5 e 12, cit., riguardi solo gli Istituti di fonte legale (quale all'epoca l'indennità di anzianità ed attualmente il trattamento di fine rapporto), che, in ragione di tale prescrizione, non sono suscettibili di deroghe in pelus ad opera della disciplina collettiva ovvero anche istituti di fonte contrattuale la cui regolamentazione sia interamente rimessa alla contrattazione collettiva. Il problema si è posto proprio per gli aumenti periodici della retribuzione (c.d. scatti di anzianità), istituto non previsto dalla legge e quindi interamente rimesso alla regolamentazione collettiva. Ed infatti, a fronte della menzionata normativa legale, c'è una normativa contrattuale, che nel regolamentare appunto gli scatti di anzianità del lavoratore, ha escluso dal computo dell'anzianità utile il periodo del contratto di formazione lavoro..."*

La questione posta all'esame della Corte involge in realtà un duplice quesito: a) se la rilevanza del periodo di formazione in termini di anzianità di servizio riguardi anche istituti disciplinati della contrattazione collettiva; b) se tale rilevanza è sempre e comunque predicabile in termini di inderogabilità da parte della contrattazione collettiva."

La parte della sentenza riportata nella memoria di costituzione (*"Mette conto rilevare che il contratto di formazione e lavoro ha una sua intrinseca precarietà per essere a termine; cfr. Cass. civ., sez. lav., 22 giugno 2005, n. 13362, che ha sottolineato che il contratto di formazione e lavoro e, per definizione legale, un contratto a termine e nessuna previsione legislativa assicura automaticamente la trasformazione del rapporto in difetto dei requisiti e degli elementi costitutivi per la sua novazione oggettiva, tassativamente indicati dall'art. 3 cit."*) non costituisce una delle ragioni fondanti della soluzione adottata dalla Cassazione, ma costituisce semplicemente la spiegazione dell'introduzione dell'art. 3 del D.L. 728/84: *"Ed allora il legislatore ha inteso tutelare la formazione conseguita anche con questa prescrizione di riequilibrio, in qualche misura, della mancanza di stabilità del rapporto di formazione e lavoro (in quanto a termine), con l'equiparazione della formazione e lavoro a lavoro tout court quando - e se il rapporto di formazione e lavoro si trasforma in (o è seguito, entro certi limiti di tempo, da) un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. E questa equiparazione ha posto con prescrizione di carattere generale, a tutto campo, senza limitazione alcuna."*

Inoltre proprio la natura di contratto a tempo indeterminato dell'apprendistato (e la necessita'



di dare esplicita disdetta al fine di evitare il mantenimento in servizio al termine del periodo di) comporta a maggior ragione la computabilità del relativo periodo nell'anzianità utile ai fini degli aumenti di anzianità'.

La società convenuta aggiunge che altro elemento che rende incomparabile la fattispecie oggetto di causa rispetto a quella analizzata dalle Sezioni Unite è che la norma della contrattazione collettiva che derogava alla

previsione legislativa sull'anzianità maturata durante il CFL era norma contrattuale di carattere generale e non aveva alle spalle alcuna delega legislativa.

Peraltro si è già detto che la previsione dell'accordo sindacale 1-3-06 non può ritenersi adottato in virtù della delega contenuta nell'art. 49 del D. Lgs. N. 276/03.

Una volta superate le argomentazioni della società convenuta, non possono che trovare piena applicazione le considerazioni svolte dalla già citata sentenza delle SU per quanto riguarda il contratto di formazione e lavoro.

Infatti la norma dell'art. 19 della l. n. 25/55 ha una formulazione del tutto analoga a quella dell'art. 3 del D.L. 726/84.

In particolare le Sezioni Unite, dopo aver elencato altre ipotesi legislative di equiparazione con l'ordinaria anzianità di servizio, ha affermato: *"Questo ventaglio di ipotesi mostra anche che quando il legislatore ha inteso escludere la rilevanza dell'equiparazione agli effetti di qualche Istituto, anche contrattuale, lo ha espressamente previsto come eccezione alla regola.*

Quando invece l'equiparazione è formulata in termini generali, senza eccezioni, da essa può ricavarsi anche una prescrizione di inderogabilità della equiparazione stessa.

12. Ed allora è vero che gli scatti di anzianità costituiscono un Istituto giuridico di fonte esclusivamente

contrattuale

collettiva;

ma l'equiparazione posta dalla legge (periodo di formazione e lavoro = periodo di lavoro ordinario), in quanto formulata in termini generali ed assoluti, non è derogabile dalla contrattazione

collettiva.

Il contratto collettivo potrebbe non prevedere affatto l'Istituto degli scatti di anzianità, come anche lo può prevedere articolando nel modo più vario la progressione di tali aumenti retributivi automatici, ma non può escludere dal computo dell'anzianità di servizio, a tal fine, il pregresso periodo di formazione e lavoro. L'equiparazione tra periodo di formazione ed anzianità di servizio esprime un generale canone che si sovrappone, per il suo carattere inderogabile, anche alla contrattazione collettiva, la quale può si disciplinare nel modo più



vario istituti contrattuali rimessi interamente alla sua regolamentazione, come gli scatti di anzianità, ma non potrebbe introdurre un trattamento in senso lato discriminatorio in danno dei lavoratori che abbiano avuto un pregresso periodo di formazione. Con riguardo agli istituti contrattuali l'anzianità di servizio può valere tanto o poco - ciò rientra nell'ambito dell'autonomia collettiva - ma non è possibile, per la contrattazione collettiva, a fronte della prescrizione legale suddetta, "sterilizzare" il periodo di formazione e lavoro prevedendo che a qualche fine, come quello degli scatti di anzianità, non valga: il legislatore considera che la formazione congiunta al lavoro sia *ex lege* equiparabile a lavoro prestato. Sotto questo profilo l'equiparazione suddetta opera anche come una clausola di non discriminazione: il lavoratore, una volta inglobata nella sua anzianità di servizio il pregresso periodo di formazione e lavoro, non può più essere discriminato in ragione del fatto che una porzione della sua anzianità di servizio è tale solo in forza dell'equiparazione legale suddetta. Analogamente non sarebbe possibile una disciplina differenziata in ragione della progressiva formazione perché ciò integrerebbe la fattispecie di una discriminazione vietata; v., seppur sotto il profilo della discriminazione per l'età, la recente pronuncia della Corte di giustizia del 18 giugno 2009, n. C-88/08, che ha ritenuto contrastante con gli artt. 1, 2 e 6 della direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, sulla parità di trattamento in materia di lavoro, una disciplina nazionale (nella specie, austriaca) che, proprio al fine degli scatti di anzianità, escludeva la formazione acquisita dal lavoratore prima del diciotto anni di età. 13.

...

Deve quindi riaffermarsi - come principio di diritto - che la disposizione contenuta nel D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, art. 3, commi 5 e 12, convertito, con modificazioni, nella L. 19 dicembre 1984 n. 863, secondo cui in caso di trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato ovvero nel caso di assunzione a tempo indeterminato, con chiamata nominativa, entro dodici mesi dalla cessazione del rapporto di formazione e lavoro, il periodo di formazione e lavoro deve essere computato nell'anzianità di servizio, opera anche quando l'anzianità è presa in considerazione da discipline contrattuali ai fini dell'attribuzione di emolumenti che hanno fondamento nella sola contrattazione collettiva, come nel caso degli aumenti periodici di anzianità previsti di cui art. 7, lett. c), dell'accordo nazionale 11 aprile 1995, riprodotto senza modifiche nel successivo art. 7, lett. c), dell'accordo nazionale 27 novembre 2000 per i dipendenti di aziende di trasporto in concessione.".



Il ricorrente ha quindi diritto alla maturazione del primo aumento retributivo di anzianita' dalla mensilita' di novembre 2008 ed ai successivi aumenti ogni biennio successivo.

A titolo di differenze retributive spetta, inoltre, il complessivo importo di € 1.458,38. Infatti il ricorrente ha aderito alla quantificazione indicata, in via subordinata, nella memoria di costituzione.

Il regolamento delle spese di lite segue il criterio della soccombenza, e le stesse vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando,

dichiara nulli gli artt. 18, comma 7, del c.c.n.l. 16-4-03 e 7 dell'accordo 1-3-06 nella parte in cui non computano l'intero periodo svolto in regime di apprendistato ai fini degli aumenti periodici di anzianita';

accerta il diritto del ricorrente all'integrale riconoscimento dell'anzianita' di servizio ai fini del computo degli aumenti retributivi di anzianita';

condanna la convenuta a riconoscere al ricorrente il diritto alla maturazione del primo scatto di anzianita' dal novembre 2008;

condanna la convenuta a corrispondere al ricorrente il complessivo importo di € 1.458,38, calcolato al giugno 2017, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo;

condanna la convenuta a rimborsare al ricorrente le spese di lite, liquidate in complessivi € 2.000,00;

fissa termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza.

Milano, 31/10/2017

il Giudice

Dott. Eleonora Maria Vella Porcelli

